



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

| | |
|---------------------------------------|--|
| N° 8 Data 29/04/2015 | OGGETTO: APPROVAZIONE " REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO |
|---------------------------------------|--|

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **09.54** nella preposta sala delle adunanze, alla **prima convocazione in sessione ordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

| Carica | Nominativo | Presente (si/no) |
|-------------|--------------------|------------------|
| SINDACO | GRECO GIOVANNI | SI |
| CONSIGLIERE | GRECO ORLANDINO | SI |
| CONSIGLIERE | PACENZA SABRINA | SI |
| CONSIGLIERE | ILLUMINATO YLEANA | SI |
| CONSIGLIERE | PERROTTI NICOLETTA | SI |
| CONSIGLIERE | GANGI ANGELO | SI |
| CONSIGLIERE | NUDO ENRICO | SI |
| CONSIGLIERE | SERRA FRANCESCO | NO |
| CONSIGLIERE | URSO ANTONINO | SI |
| CONSIGLIERE | FIGLIUZZI ALDO | SI |
| CONSIGLIERE | GRECO GUIDO | SI |

Presenti: 10 - Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Nicoletta Perrotti** nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

E' altresì presente l'assessore esterno **Marco Porcaro**;
Risulta assente il consigliere **Figliuzzi**;
Consiglieri presenti e votanti n.9;

La **Presidente del Consiglio** introduce l'ottavo punto all'o.d.g., avente ad oggetto:
“ **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED
ACCREDITAMENTO**”.

Relaziona sul punto in oggetto l'assessore **Pacenza** che illustra il regolamento precisando che trattasi di un passo obbligato ma che da un punto di vista tecnico-amministrativo non cambia nulla. Conclude affermando che Castrolibero è al momento l'unico comune del distretto ad avere un nido e che questo lo pone avanti alle altre amministrazioni.

La **Presidente** chiede al Consiglio se intende avvalersi della modalità di votazione semplificata prevista dall'art. 28 comma 6 del vigente regolamento, rinunciando a votare i singoli articoli ma procedendo direttamente all'approvazione del testo nella sua interezza.
Il Consiglio approva all'unanimità

Non registrandosi altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che il Comune di Castrolibero ha avuto accesso ai finanziamenti regionali Decreto n.15600 /2004 e D.G.R.n.703 del 09/11/2007 al fine di dotare il Comune di Castrolibero di un nido d'infanzia Comunale denominato “ Collodi “ sito in via dell'Unità ;

Che questo Ente fa parte del Distretto Socio Sanitario n.2 Rende dell'ASP di Cosenza;

Considerato che per l'attuazione dei Piani di Azione e Coesione (P.A.C.) INFANZIA – di cui alla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n.113 - si rende necessario approvare il Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento nel quadro delle disposizioni della L.R.n.15 del 29/03/2013;

Esaminato il Testo del Regolamento composto da n.28 articoli;

Che per l'anno 2015 si confermano le quote a carico degli utenti delle rette Asilo Nido Comunale “Collodi” stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n.89 /2014;

Tenuto conto che lo stesso Regolamento è stato approvato all'unanimità dai Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario n.2 Rende ASP Cosenza nella riunione svoltasi in data 05 febbraio 2015;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare “ Servizi Sociali-Pubblica Istruzione” nella seduta del 21/04/2015;

Richiamato l'art. 3 della Costituzione Italiana e la Convenzione Internazionale ONU sui diritti dell'infanzia;

Vista la L.R. n.1/2004” Politiche Regionali per la famiglia”

Vista la L.R.n.15/2003 “ Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”

Visto il Regolamento Regionale di attuazione di cui all'art.9 della L.R. n.15/2013,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

DELIBERA

Di Approvare il “ **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO**” composto da n. 28 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti;

Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Comune;

Di confermare e approvare per l'anno 2015 le quote a carico degli utenti delle rette Asilo Nido Comunale "Collodi" giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2014 così come da seguito riportato:

Le rette mensili saranno stabilite in base alla situazione economica attestata dalla presentazione della dichiarazione ISEE in vigore dal 01/01/2015 (DPCM n.159 del 05 dicembre 2013).

La dichiarazione ISEE ha validità annua, le date di emissione e scadenza sono riportate sull'attestazione della dichiarazione stessa. Alla sua scadenza per mantenere le agevolazioni ottenute è necessario ripresentarne una nuova aggiornata. Per ottenere, la retta agevolata, all'inizio dell'anno educativo 2015/2016 occorre allegare la dichiarazione ISEE alla domanda d'iscrizione. La mancata presentazione comporterà l'applicazione della retta massima.

RETTE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015

| FASCIA | IMPORTO REDDITO ISEE | RETTA Tempo pieno 8,00-16,00 | RETTA Tempo Parziale 8,00-14,00 |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Da Euro 0 ad 4.000,00 | Euro 63,00 | Euro 60,00 |
| 2 | Da Euro 4.001,00 ad 9.000,00 | Euro 84,00 | Euro 80,00 |
| 3 | Da Euro 9.000,01 ad 13.000,00 | Euro 115,50 | Euro 110,00 |
| 4 | Da Euro 13.000,01 ad 18.000,00 | Euro 147,00 | Euro 140,00 |
| 5 | Da Euro 18.001,00 | Euro 189,00 | Euro 180,00 |

Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 10%.

Comune di Castrolibero

**Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al
funzionamento ed accreditamento**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – OGGETTO | 4 |
| ARTICOLO 1 OGGETTO | 4 |
| TITOLO II - SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA | 4 |
| ARTICOLO 2 FINALITÀ | 4 |
| ARTICOLO 3 TIPOLOGIE DEI SERVIZI | 5 |
| ARTICOLO 4 SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI | 5 |
| TITOLO III - SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI | 5 |
| ARTICOLO 5 FORME DI GESTIONE | 6 |
| ARTICOLO 6 RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI | 6 |
| ARTICOLO 7 CONVENZIONI | 6 |
| TITOLO IV - QUALITÀ E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE | 7 |
| ARTICOLO 8 QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI | 7 |
| ARTICOLO 9 FORMAZIONE | 7 |
| ARTICOLO 10 INFORMAZIONE | 7 |
| ARTICOLO 11 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE | 7 |
| TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E COSTI | 8 |
| ARTICOLO 12 DESTINATARI DEI SERVIZI | 8 |
| ARTICOLO 13 MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA | 9 |
| ARTICOLO 14 GRADUATORIE DI ACCESSO | 9 |
| ARTICOLO 15 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE | 10 |
| ARTICOLO 16 FREQUENZA E ORARI DEL SERVIZIO | 10 |
| TITOLO VI – STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA | 11 |
| ARTICOLO 17 COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO | 11 |
| ARTICOLO 18 DIREZIONE COMUNALE | 11 |
| ARTICOLO 19 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 11 |
| ARTICOLO 20 RACCORDO CON L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 12 |
| TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO | 13 |
| ARTICOLO 21 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO | 13 |
| ARTICOLO 22 ACCREDITAMENTO | 15 |
| ARTICOLO 23 VIGILANZA E SANZIONI | 16 |

| | |
|--|---|
| ARTICOLO 24 DIRITTO ALLA PRIVACY | 1 |
| | 6 |
| TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI | 1 |
| | 7 |
| ARTICOLO 25 NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 1 |
| | 7 |
| ARTICOLO 26 ABROGAZIONI | 1 |
| | 7 |
| ARTICOLO 27 ADEGUAMENTO DINAMICO | 1 |
| | 8 |
| ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE | 1 |
| | 8 |

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni della Legge Regionale n. 29 marzo 2013 n. 15 e del regolamento di attuazione per la prima infanzia (D.G.R. 313/2013) disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e detta i principi-guida dei modelli organizzativi e gestionali, nonché del progetto educativo.

TITOLO II SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 2 Finalità

1. I bambini e le bambine sono soggetti portatori di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge del 27 Maggio 1991, n. 176.
2. L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:
 - a. Riconosce la bambina ed il bambino nella sua centralità come persona.
 - b. Esplica le proprie attività avendo particolare riguardo per la delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e di garanzia.
 - c. Crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e bambina rendendolo/a capace di esprimerle e sostenendolo/a nella formazione della sua identità, garantendo pari diritti ed uguali opportunità di apprendimento e socializzazione nel pieno rispetto dei tempi di maturazione e delle diversità di ognuno/a.
3. Il Comune di Castrolibero attraverso i servizi educativi per l'infanzia intende sostenere le famiglie nell'impegno di cura e di educazione dei figli e favorire la conciliazione degli impegni genitoriali e del lavoro assicurando ad ogni bambino/a senza discriminazioni di sesso, religione, nazionalità, etnia o condizioni personali e sociali, uguali opportunità per un armonico sviluppo individuale.
4. I servizi educativi dell'infanzia, con le proprie attività, accompagnano ed integrano il ruolo della famiglia, in situazione di costante rapporto e scambio, promuovendo l'attuazione di interventi tesi a prevenire e/o ridurre eventuali svantaggi socio-culturali e/o psicofisici in collaborazione con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari locali.
5. I servizi educativi per l'infanzia, inoltre, provvedono alla organizzazione di un ambiente sereno ed idoneo a favorire le condizioni ottimali per l'accrescimento fisico e la maturazione dell'equilibrio affettivo – relazionale, dei processi cognitivi e di socializzazione di ciascun bambino, nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali della crescita.

Articolo 3

Tipologie dei servizi

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi individuati nelle seguenti tipologie previste agli articoli 4,6 e 7 della Legge Regionale della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 15:
 - a. il nido d'infanzia, aperto ai bambini di età compresa da zero mesi a tre anni;
 - b. il micro nido che accoglie un numero inferiore di bambini rispetto al nido di infanzia;
 - c. servizi educativi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare;
 - d. il polo d'infanzia comprendente in un'unica struttura più servizi educativi per bambini da zero mesi a sei anni. (scuola materna, nido e/o micro nido) con la condivisione degli spazi comuni e dei servizi generali.
2. Il Comune promuove, in conformità alle norme di settore in vigore nonché al presente regolamento, il potenziamento, anche attraverso la concertazione con i soggetti interessati, della rete dei Servizi per la Prima Infanzia.
3. Il periodo dell'anno educativo di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi comprende i mesi che vanno da settembre a luglio.

TITOLO III SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI

Articolo 4

Sviluppo e organizzazione del sistema pubblico integrato dei servizi

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone di servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.
4. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
5. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli eventuali oneri a carico del Comune per il servizio riservato;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;

- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale e educativa.
6. Il Comune può, tramite convenzione, stipulare accordi con comuni del proprio o di altri distretti per la condivisione di posti utenti nei servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta.
 7. Nell'ambito del distretto socio sanitario il Comune concorre alla elaborazione della politica di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi, promuovendo anche forme associate di gestione in particolare in riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento, alle funzioni di vigilanza alla regolamentazione generale dei servizi, al coordinamento psicopedagogico alla formazione del personale;

Articolo 5 Forme di gestione

1. Il Comune rispetto ai servizi di cui assume diretta titolarità individua la forma di gestione che ritiene più adatta e compatibile con le proprie esigenze di Bilancio, sempre nell'ambito delle modalità previste dall'art.113 del D. Lgs 267/2000; recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 6 Rapporti fra Comune e servizi accreditati

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali stabiliscono:
 - a) la quota di posti, totale o parziale, riservata al Comune dal servizio privato accreditato;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, ottenute da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dalle linee guida del Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato;
 - e) le modalità di liquidazione a carico del Comune;
 - f) le modalità di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

TITOLO IV QUALITÀ E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 8 Qualità dei servizi

1. Il Comune promuove la qualificazione dei servizi erogati tramite:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento continuo;
 - c) definizione di strumenti per la valutazione dei propri servizi;
 - d) carta dei servizi;
 - e) esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - f) promozione di sviluppo di modalità di gestione, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, corrispondenti ai parametri di accreditamento.
2. Il Comune può utilizzare sistemi di rilevazione della qualità dei servizi educativi

Articolo 9 Formazione

1. Al fine di promuovere la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della disponibilità di bilancio, il Comune e/o il soggetto gestore di un servizio educativo può realizzare progetti di formazione rivolti a tutti gli educatori ed ausiliari coinvolti nel servizio. Le ore da destinare dovranno essere non inferiori a venti.
2. La formazione permanente degli educatori è anche promossa a livello di ambito.

Articolo 10 Informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini completa informazione sui servizi educativi della prima infanzia attraverso la pubblicazione online di materiale informativo, di avvisi e di quanto ritenuto necessario allo scopo;
2. Il Comune garantisce a tutti gli utenti interessati un'informazione tempestiva e trasparente allo scopo di favorire l'accesso ai servizi e di monitorare costantemente la corrispondenza fra domanda ed offerta

Articolo 11 Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta ed anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento sono garantite le forme di partecipazione delle famiglie come previsto dalla L. R. 15/2013 (art. 14, c. 2, lett. g) in relazione alle diverse tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e dalla compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. Si possono prevedere all'interno di ciascun servizio incontri con le famiglie, quali

scambio di esperienze, di verifica dei risultati:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
 - b) riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
 - c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi al fine di promuovere una cultura dell'infanzia;
 - d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
 - e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio presso ogni servizio educativo per la prima infanzia per favorire le conoscenze, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie ed il servizio;
 - f) spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati compresi gruppi di mutuo aiuto.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia è garantita l'istituzione di organismi di partecipazione.
 4. Gli organismi di partecipazione devono prevedere la presenza dei seguenti componenti:
 - a) genitori utenti;
 - b) educatori e ausiliari;
 - c) un referente del soggetto gestore;
 - d) un funzionario del comune in cui ha sede il servizio;
 - e) la presidenza è attribuita ad un genitore.

TITOLO V ACCESSO, FREQUENZA , COSTI

Articolo 12 Destinatari dei servizi

1. Nel rispetto dei vincoli sulla recettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia tutti i bambini in età compresa fra i sei mesi e tre anni, i cui genitori siano residenti nel Comune, salvo casi particolari da valutare singolarmente, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale.
2. I bambini iscritti, che maturino il terzo anno di età durante l'anno educativo in corso (entro il mese di luglio), continuano di regola a frequentare l'Asilo Nido fino alla chiusura dell'anno stesso, ad esclusione dei bambini che compiono i tre anni nei mesi da agosto a dicembre, i quali possono iscriversi alla scuola materna.
3. I bambini portatori di handicap psichici o fisici o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità sugli altri, previa disponibilità di posti, previa presentazione dell'accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nell'Asilo Nido, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto.

8

4. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili previa apposita convenzione nella quale si

stabilisca la contribuzione alle spese di gestione del servizio da parte del Comune di residenza.

5. Il diritto al posto decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza qualora venga meno il requisito della residenza.

Art.13

Modalità di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia

1. La possibilità di accesso ai servizi educativi per al prima infanzia è resa pubblica dal Comune titolare dell'offerta pubblica, attraverso apposito bando di iscrizione a cadenza annuale, pubblicato on-line sul sito del Comune nell'apposita sezione bandi.
2. I bandi contengono le informazioni necessarie sul tipo di servizio, sul funzionamento e sui criteri di accesso.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate all'Ufficio Competente del Comune titolare dell'offerta pubblica da un esercente la potestà su modulistica specifica predisposta dall'Ufficio, entro e non oltre la scadenza prevista dal bando. Qualora la domanda non fosse completa della regolare documentazione, questa dovrà essere regolarizzata entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio.
4. Il Comune promuove forme di pubblicità e trasparenza sulle procedure di ammissione.

Art. 14

Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle richieste superi il numero di posti disponibili il Comune predispone apposite graduatorie di accesso;
2. Le graduatorie hanno valore per un solo anno educativo;
3. Il Comune stabilisce la tabella dei punteggi adottando i seguenti criteri:
 - a. favorisce l'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale;
 - b. bambini/e orfani di uno o di entrambi i genitori;
 - c. bambini/e riconosciuti da un solo genitore;
 - d. bambini/e con un genitore portatore di handicap o con grave infermità con invalidità superiore ai 2/3;
 - e. bambini/e appartenenti a nucleo familiare definito da relazione del servizio competente a "rischio sociale";
 - f. bambini/e in affidamento educativo.
4. Le bambine ed i bambini già frequentanti il nido d'infanzia nell'anno precedente ed ancora in età utile hanno di norma la precedenza assoluta, salvo specifiche disposizioni previste nel presente regolamento, previa presentazione in ogni caso di nuova domanda di iscrizione.
5. L'Ufficio competente procede alla valutazione delle domande pervenute entro i termini, considerato il numero di posti disponibili per ogni sezione.
6. Le domande escluse sono oggetto di una specifica graduatoria o lista di attesa dalla quale

attingere ogniqualvolta si verificano casi di rinuncia.

7. Il Comune promuove l'adozione di criteri di accesso nei servizi autorizzati al funzionamento predisponendo apposite linee guida e aggiornando le stesse.

Art. 15

Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione

1. Le famiglie sono chiamate a concorrere al costo dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta (art.9 L. R. n.15/2013) se le stesse sono in carico dell'ente locale o dallo stesso sostenute nell'ambito di eventuali convenzioni.
2. La partecipazione non può essere superiore a quanto stabilito dall'art.243 del D.lgs. 267/2000.
3. Il Comune determina l'entità della compartecipazione alle spese di gestione dei servizi differenziandole in base al potere contributivo della famiglia. La verifica verrà svolta secondo le disposizioni del D PCM n. 159 del 5 dicembre 2013 " regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE" e successive modificazioni ed integrazioni.
4. E' possibile prevedere la riduzione della retta di frequenza temporanea per ridotte frequenza dietro presentazione di certificato medico.
5. Le modalità ed i termini di pagamento sono stabiliti annualmente con deliberazione di Giunta Comunale,
6. Decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento si procederà all'avvio di sollecito con addebito di sovrattassa del 20%. E' possibile apporre ricorso alla stessa al dirigente di settore entro 30 giorni dal ricevimento.
7. Decorso il termine sopra indicato si procederà al recupero coattivo delle somme con relative sovrattasse ed interessi di mora.
8. Qualora perduri la morosità si perde il diritto di frequenza.

Art. 16

Frequenza e orario del servizio

1. L'anno educativo inizia di norma nella prima settimana di settembre e si conclude nel mese di luglio, con interruzioni durante le festività natalizie e pasquali.
2. L'apertura giornaliera massima prevista, dal lunedì al venerdì, è compresa dalle 08:00 fino alle 16.00.
3. Di norma la frequenza si articolerà su due moduli:
 - tempo pieno (8:00/16:00);
 - tempo parziale (8:00/14:00);Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di determinarsi in maniera diversa.

4. I servizi educativi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a) l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo modalità concordate tra i genitori ed il personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini, nel periodo di inserimento dello stesso; preceduto sempre da un incontro con le famiglie

- dei nuovi iscritti prima dell'inserimento;
- b) eventuali incontri preliminari individualizzati:
5. Al fine del raggiungimento delle finalità prefisse è fondamentale la frequenza, assenze reiterate e non giustificate possono portare alla perdita del diritto di frequenza.
 6. Gli inserimenti vengono effettuati, di norma, nel mese di settembre.
 7. Il Comune promuove l'adozione di criteri per la frequenza ai servizi autorizzati.

TITOLO VI STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 17

Coordinamento psicopedagogico

1. Il Comune, al fine di garantire l'unitarietà, la qualità e l'efficacia dei servizi erogati prevede la figura del coordinatore psicopedagogico le cui funzioni sono:
 - a) Fungere da raccordo tra la ditta aggiudicataria, il nido d'infanzia e l'Amministrazione Comunale.
 - b) Predisporre, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, l'organizzazione del servizio, programmare l'attività di lavoro e apportare eventuali variazioni all'attività da svolgere.
 - c) Svolgere compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione.
 - d) Verificare il lavoro educativo.
 - e) Mantenere una comunicazione costante con l'Amministrazione Comunale garantendo pronta reperibilità e la presenza in Comune in caso di necessità.
 - f) Curare l'organizzazione del personale e la sostituzione in caso di assenza con personale della stessa qualifica e profilo professionale. in modo da garantire la continuità del servizio.
 - g) Coordinare gli interventi ed il lavoro di equipe degli operatori.
 - h) Partecipare agli incontri con le famiglie.
 - i) Essere responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica.
2. Il Comune promuove tali funzioni anche nei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 18

Direzione Comunale

11

1. Il Comune garantisce la funzione di Direzione dei servizi educativi per la prima infanzia, per le competenze riconducibili al Comune tramite il seguente regolamento.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 il Comune può associarsi con uno o più comuni del distretto socio sanitario di appartenenza.

Art.19

Organizzazione del lavoro

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative vigenti e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale educativo e ausiliario bambini e tenendo conto dell'orario complessivo di apertura e dell'organizzazione del lavoro (art. 20, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013).
2. Il Dirigente del settore fissa l'orario giornaliero di erogazione del servizio nelle varie strutture e i periodi di chiusura.
3. Il nido d'infanzia di norma è aperto per un massimo di 47 settimane all'anno.
4. Per consentire una conduzione del servizio che risponda in modo efficace e continuativo alle esigenze dell'utenza, l'Amministrazione comunale si avvarrà anche di diverse tipologie di gestione.
5. Tutto il personale operante nell'asilo nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogici-educativi elaborati.
6. Si dovrà favorire lo sviluppo unitario del bambino anche realizzando il collegamento con le scuole dell'infanzia allo scopo di creare le condizioni di continuità didattico-metodologica.
7. Eventuale personale temporaneo assunto in caso di frequenza di bambini portatori di handicap sarà parte integrante del gruppo di lavoro.
8. Tempi e modalità di realizzazione dovranno essere programmati nel rispetto delle esigenze dei bambini e dell'organizzazione interna dell'asilo nido.
9. I servizi devono disporre del personale previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Il personale svolge le funzioni indicate dal dirigente del servizio nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle norme vigenti.
10. Il personale svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni.
11. L'orario di lavoro, dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido ed in particolare, nelle fasce estreme della giornata garantendo nel limite del possibile una maggior compresenza di unità del personale educativo nei periodi più intensi della giornata e un'adeguata presenza di personale ausiliario.
12. In caso di inserimento di bambini disabili la dotazione organica dovrà, se necessario, essere adeguatamente aumentata.
13. Il personale dovrà essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato ed in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'esperienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
14. Il coordinatore, nominato tra il personale educativo, sovrintende all'andamento del servizio, secondo gli indirizzi ricevuti
15. Il personale educativo dell'asilo nido provvede alla cura dei bambini frequentanti assicurando gli opportuni interventi per l'igiene della persona e dell'ambiente inteso come contesto educativo, facilita un adeguato sviluppo psico-fisico mediante l'organizzazione degli spazi e delle attività ed elabora adeguati programmi educativi in rapporto all'età dei bambini.

16. Il personale educativo, inoltre, cura e mantiene un dialogo continuo con le famiglie e collabora con gli operatori dei servizi socio-sanitari.
17. Il cuoco e le unità addette ai servizi generali partecipano all'attività e collaborano fattivamente nel gruppo di lavoro per l'organizzazione degli spazi e l'individuazione degli orari più adeguati per lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dell'attività del nido.
18. Le unità addette ai servizi generali provvedono alla custodia ed alla pulizia di tutti gli ambienti, attrezzature e materiale del nido d'infanzia, curano il guardaroba e la lavanderia, svolgono mansioni ausiliarie di cucina, tra cui la somministrazione dei pasti, e collaborano quotidianamente con il personale educativo in tutte quelle attività che comportano un maggior impegno nella preparazione e nel riordino degli ambienti e dei materiali.
19. Al cuoco compete la preparazione e la distribuzione alle varie sezioni dei pasti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle Tabelle dietetiche vigenti; spetta altresì la verifica delle quantità e della qualità degli alimenti segnalando eventuali disfunzioni al coordinatore.
20. I menù devono essere approvati dalla competente autorità sanitaria pubblica.

Articolo 20

Raccordo con l'azienda sanitaria provinciale

1. Il Comune per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantisce gli opportuni raccordi con l'azienda sanitaria provinciale in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Art. 21

Autorizzazione al funzionamento

1. Tutti i servizi educativi aventi sede nel comune di Castrolibero o nei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario n.2 devono essere autorizzati al funzionamento (L. R. 15/2013 art.14 c.3 e paragrafo
1
3
- 4 del relativo regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2014, nel quale sono definiti i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento).
2. L'autorizzazione è concessa se il gestore è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Gli spazi esterni ed interni della struttura rispettano la normativa vigente in particolare in riferimento al rispetto delle dimensioni previste per l'espletamento del servizio.

- b) Possesso delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche che garantiscano la sicurezza ed i requisiti igienico-sanitari.
- c) Il personale deve avere i titoli di studio ed i requisiti previsti dalla vigente normativa.
- d) Rispetto del rapporto numerico fra bambini e gruppo di lavoro.
- e) Applicazione dei contratti collettivi nazionali.
- f) Uso di tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
- g) Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie.
- h) Presenza di tutte le coperture assicurative necessarie.

Per quanto non specificato si rimanda a quanto dettagliatamente indicato in riferimento ai requisiti per tipologia di servizio nel Regolamento Attuativo n. 9 del 23 settembre 2014.

3. Per i servizi non individuati direttamente si intendono come requisiti necessari all'autorizzazione al funzionamento, per analogia, quelli individuati per le tipologia simili.
4. La domanda di autorizzazione va presentata presso il Comune dove ha sede il servizio e deve contenere quanto indicato nel paragrafo 4.4 del regolamento attuativo e nel comma 2.
5. L'autorizzazione ha durata triennale e va rinnovata utilizzando la stessa procedura.
6. La domanda di rinnovo deve essere formulata entro il termine del mese di gennaio dell'ultimo anno educativo autorizzato e deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti ovvero la dettagliata relazione in caso di variazioni corredata da necessaria documentazione attestante.
7. I gestori autorizzati annualmente, entro il mese di gennaio, devono rimettere al comune dettagliata relazione sull'attività svolta, sull'organizzazione della stessa con relativi dati numerici inerenti anche il numero dei bambini ospitati presso la struttura, pena decadimento dell'autorizzazione e non rinnovo della stessa.
8. Il Comune capofila del Distretto socio sanitario n. 2 deputato a rilasciare le autorizzazioni al funzionamento, nonché gli accreditamenti, provvede a nominare la Commissione Tecnica necessaria al rilascio delle stesse anche attraverso convenzioni con altri Enti.
9. La commissione accerterà il possesso dei requisiti strutturali ed impiantistici al fine di salvaguardare la sicurezza la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.
10. La Commissione sarà costituita, come da LR 15/2013 artt.12 c.2;14 c.2 e da Regolamento Attuativo n. 9 del 23 settembre 2014 paragrafo 4.3, dal Dirigente del settore del Comune capofila deputato a rilasciare l'autorizzazione e/o l'accreditamento, lo stesso presiederà la Commissione, da due coordinatori pedagogici o responsabili del servizio educativo, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP e dal Dirigente Settore Lavori Pubblici o da un tecnico suo delegato.

14

11. Alla Commissione si unirà per farne parte integrante il Dirigente del settore Infanzia del Comune in cui ha sede il servizio.
12. Il gruppo tecnico esprimerà collegialmente il proprio parere acquisiti i pareri dei singoli componenti.
13. Oltre alla verifica dei documenti presentati è obbligatorio un sopralluogo al servizio da parte del gruppo tecnico.
14. Le strutture socio-educative pubbliche o private già esistenti alla data in vigore del Regolamento

attuativo (30 Settembre 2013) hanno tre anni a disposizione per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge.

15. Il Comune istituisce un Registro apposito per i servizi educativi dell'infanzia.
16. Il Dirigente del Comune capofila chiuderà l'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta esprimendo parere obbligatorio al rilascio dell'autorizzazione, all'autorizzazione condizionata (nel caso abbia solo parte dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sismica, ai requisiti igienico –sanitari), o negazione autorizzazione.
17. In caso di attivazione del servizio, a seguito del silenzio- assenso, è obbligatorio effettuare da parte del gruppo tecnico un sopralluogo, qualora si riscontrino difformità a quanto dichiarato si concederà un termine perentorio entro il quale provvedere al rispetto del requisito mancante sempre che quest'ultimo non pregiudichi l'incolumità dei bambini, trascorso il termine verranno applicate le sanzioni relative.
18. Per i servizi integrativi è prevista la segnalazione di inizio attività (par. 4.3 regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2014), da presentare 30 giorni prima dell'avvio della stessa, è altresì previsto per quest'ultimi il silenzio assenso permanendo però l'obbligo di sopralluogo da parte del gruppo tecnico.

Art. 22

Accreditamento

1. Tutti i servizi educativi aventi sede nel comune di Castrolibero o nei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario n. 2 devono essere autorizzati al funzionamento (L. R. 15/2013 artt. 12 e 15 e paragrafo 5 del relativo regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2014, nel quale sono definiti i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accREDITamento).
2. L'accREDITamento è concesso se il gestore è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'autorizzazione al funzionamento;
 - b) carta dei servizi, con relativo progetto educativo, rispondente alle finalità indicate nel regolamento, che contenga la dettagliata descrizione dell'organizzazione del servizio con le finalità e gli obiettivi e le modalità con cui si intendono realizzare gli stessi;
 - c) formazione professionale per un minimo di 20 ore annue;
 - d) presenza del coordinatore pedagogico;
 - e) partecipazione delle famiglie con descrizione delle modalità previste;
 - f) criteri adottati per l'ammissione, con la garanzia di non discriminazioni di sesso, religione, etnie, e predisposizione di priorità per i portatori di forme di disabilità documentate, appartenenza a nuclei in condizioni di disagio sociale, nuclei monoparentali o con entrambi i genitori occupati, famiglie numerose;
3. L'accREDITamento ha durata triennale e va rinnovato utilizzando la stessa procedura.
4. La domanda di accREDITamento va presentata presso il Comune dove ha sede il servizio e deve contenere quanto indicato nel paragrafo 5 del regolamento attuativo e nel comma 2.
5. La domanda di rinnovo va presentata almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso e deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti ovvero la dettagliata relazione in caso di

variazioni corredata da necessaria documentazione attestante.

6. L'accreditamento costituisce elemento indispensabile per l'accesso ai pubblici finanziamenti.
7. I gestori accreditati annualmente, entro il mese di gennaio, devono rimettere al comune dettagliata relazione sull'attività svolta, sull'organizzazione della stessa con relativi dati numerici inerenti anche il numero dei bambini ospitati presso la struttura, pena decadenza dell'autorizzazione e non rinnovo della stessa, sulla modalità e sulla qualità dell'offerta formativa.
8. Il Comune istituisce una commissione per l'accreditamento costituita dal Dirigente del Settore relativo e da due coordinatori socio- pedagogici o responsabili del servizio educativo finalizzata ad accertare i requisiti organizzativi e pedagogici.
9. Alle istanze di accreditamento non è applicabile l'istituto del silenzio assenso.
10. Il dirigente del settore, deputato a rilasciare l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni di tempo per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

Art. 23

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate operanti sul proprio territorio anche attraverso ispezioni periodiche.
2. Se nelle ispezioni si rileva la perdita di uno o più requisiti indispensabile per l'autorizzazione o per l'accreditamento, il Comune stabilirà un termine perentorio entro il quale provvedere al ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.
3. Il Comune istituisce un registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
4. Il Comune attraverso apposite convenzioni con gli enti preposti esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi socio-educativi.
5. Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di € 8.000,00: se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare le famiglie interessate (Art. 16 LR 15/2013 e par. 6 del regolamento attuativo).
6. Per la mancanza o il venire meno dei requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o nella segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi verrà applicata la sanzione di € 2.000,00.

16

Art. 24

Diritto alla privacy

1. Il servizio asilo nido, nella gestione dei dati personali anche di carattere sensibile, rispetta integralmente i principi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
2. Tutti gli operatori, che a qualsiasi titolo, prestano attività lavorativa presso il Nido d'infanzia (Dipendenti comunali o terzi soggetti cui è stato affidato parte del servizio), sono tenuti al segreto professionale nonché alle norme che disciplinano il rispetto della Privacy.
3. Gli organi collegiali previsti all'interno del presente regolamento applicano la normativa in materia di *privacy* e rispettano le buone pratiche consolidate in materia di rispetto della riservatezza e gli accorgimenti per il mantenimento, nel caso trattasi di questioni inerenti singoli

utenti, dell'anonimato.

4. Foto e filmati su ciò che i bambini fanno all'interno delle strutture può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito di iniziative culturali, educative di studio solo previa autorizzazione dei genitori o di che esercita la patria potestà.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 26

Normativa di riferimento

1. Per quanto esplicitamente e non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme seguenti:
 - a. Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n. 176 del 1991.
 - b. Rapporto contenente gli obiettivi di qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla rete per l'infanzia della Comunità europea nel 1995.
 - c. Comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011 - Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori.
 - d. Art. 3 della Costituzione Italiana.
 - e. Legge n. 125 del 1991- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
 - f. Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della legge n. 328 del 2000).
 - g. Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.
 - h. Regolamento n. 9 del 23 settembre 2013 di attuazione della legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 (Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).
 - i. Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - j. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
 - k. Legge 6 febbraio 2006, n. 38 — Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo

Internet.

- l. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, — Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- m. Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, — Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.
- n. Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- o. Decreto legislativo n.155 del 26 maggio 1997, — Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
- p. Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
- q. Decreto legislativo del 30 giugno 2003, — Codice in materia di protezione dei dati personali.
- r. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27

Adeguamento Dinamico

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione